



Comune di Cadoneghe
Provincia di Padova

COMUNE DI CADONEGHE
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

SULLA COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI
PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
E SUL COSIDDETTO BARATTO AMMINISTRATIVO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 20.11.2017

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si basa su di un rapporto paritario di natura non autoritativa, che si instaura con la sottoscrizione di patti di collaborazione.
4. Il presente Regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione di natura sussidiaria finalizzate a:
 - a) integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di vario genere;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le disposizioni regolamentari del Comune che disciplinano in termini generali l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 ss.mm. L'erogazione di contributi finanziari ad associazioni in relazione alle attività oggetto del presente Regolamento è soggetta esclusivamente all'applicazione dei criteri dettati da quest'ultimo in applicazione del sopra citato art. 12, Legge n. 241/1990.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani:** i beni materiali pubblici, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, recupero e/o valorizzazione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Cadoneghe nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli o associati, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
- d) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) Baratto amministrativo:** complesso delle forme di collaborazione (contratti di c.d. partenariato sociale) dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, sulla base di progetti presentati dai cittadini in relazione ad un preciso ambito territoriale, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, e in riferimento ai quali sono previste riduzioni o esenzioni di tributi.
- f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione, valorizzazione mediante iniziative culturali e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e

manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità, che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016.

g) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni.

i) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani oggetto del presente Regolamento, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o come associati.

3. I patti di collaborazione di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4

(Requisiti per l'attivazione degli interventi)

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Cadoneghe;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o dell'intervento da svolgersi.

2. Per le associazioni e le altre formazioni sociali non aventi fini di lucro i requisiti richiesti sono:

a) sede legale nel Comune di Cadoneghe;

b) scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Cadoneghe.

3. I cittadini attivi impiegati negli interventi proposti dalle associazioni e altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio di cittadinanza attiva di cui al presente Regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Cadoneghe.

Art.5

(Interventi di cura, recupero e valorizzazione di aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati nel progetto proposto dai cittadini stessi, purché in relazione ad un preciso ambito territoriale.
2. I progetti dei cittadini attivi possono riguardare, a titolo non esaustivo:
 - a) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - c) pulizia di strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - d) pulizia di locali di proprietà comunale;
 - e) lavori di piccola manutenzione di edifici ed impianti pubblici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, impianti sportivi, sede municipale, centri civici;
 - f) organizzazione di iniziative culturali di vario genere nell'ambito di piazze, parchi, altri spazi pubblici individuati;
 - g) altri lavori e interventi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.6

(Proposta progettuale di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'ufficio comunale deputato alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'istruttoria, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - possesso dei requisiti richiesti, titolo di studio e formazione professionale del proponente singolo o degli associati interessati dalla proposta;
 - progetto dell'attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente Regolamento, riferito ad un preciso ambito territoriale;
 - disponibilità in termini di tempo;
 - eventuali mezzi e attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta ad una prima valutazione tecnica e finanziaria dell'ufficio comunale competente.
7. L'ufficio, sulla base dell'istruttoria espletata, completa la proposta di collaborazione - che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione all'intervento della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi - e la sottopone al vaglio della Giunta Comunale.

8. L'ufficio, qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per la realizzazione della proposta, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.

9. In caso di accoglimento della proposta, l'iter amministrativo si conclude ai sensi del successivo art. 7, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra nelle attribuzioni gestionali del competente Responsabile di Servizio.

10. Il Consiglio comunale, entro il termine legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti associativi coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento sia indirettamente a titolo di riduzione od esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Al fine di evitare che l'importo totale delle proposte sia superiore all'importo complessivo delle risorse stanziato in base al precedente comma 10, la Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere negli interventi ed attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine di priorità):

a. proposte presentate da gruppi di cittadini costituenti associazioni stabili, con preferenza per quelle giuridicamente riconosciute;

b. reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;

c. ordine di presentazione delle proposte al protocollo.

12. Al fine di evitare il prodursi di danni patrimoniali per il Comune, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il patto di collaborazione, sottoscritto dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione e comunque risulterà utile alla comunità locale in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla gestione condivisa dei beni pubblici.

Art. 7

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento negoziale con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti di intervento presentati in base al presente Regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani identificati come oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune ai sensi del successivo art. 10 del presente Regolamento, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le modalità di monitoraggio periodico dell'andamento della gestione condivisa, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle eventuali opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui deve essere dato ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritto di esclusiva sul bene comune urbano.

5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 8

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede nel proprio territorio, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per il servizio di cittadinanza attiva.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art. 9

(Promozione dell'innovazione sociale e della creatività urbana)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse, associazioni, gruppi presenti nella comunità, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami tra le persone e le formazioni sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente

articolo. L'Amministrazione ha la facoltà di riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale.

2. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità; può quindi riservare una quota degli spazi pubblici ed edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 10

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali – altre forme di sostegno alle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani)

1. Il Consiglio comunale, entro il termine legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi, stabilisce l'importo massimo dovuto nell'esercizio finanziario al Comune – a titolo di tributi – per cui possa essere pattuita dai cittadini attivi la compensazione o "baratto" mediante la stipula di patti di collaborazione in base al presente Regolamento.

2. Qualora il servizio di cittadinanza attiva sia svolto da una associazione o formazione sociale, in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria il patto di collaborazione può prevedere un contributo finanziario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio svolto (quali acquisto o noleggio di materiali strumentali e beni di consumo, polizze assicurative, servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini attivi), nei limiti delle risorse appositamente stanziato dal Consiglio comunale entro il termine di cui al precedente comma 1.

3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale di cui al precedente comma e le modalità di erogazione. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, secondo le modalità stabilite nel patto; analoga rendicontazione va prevista anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

4. Nel Documento Unico di Programmazione verrà indicato nell'apposita Sezione Operativa (Seo) l'utilizzo dell'istituto del c.d. baratto amministrativo e/o lo stanziamento di risorse per l'erogazione di contributi a favore di associazioni svolgenti il servizio di cittadinanza attiva.

5. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni; in tal caso l'uso degli spazi è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

6. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

7. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento sono considerate eseguite con il patrocinio dell'Amministrazione agli effetti delle agevolazioni previste dall'art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

8. La compensazione a “baratto” non può essere pattuita per i debiti tributari pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dal Comune di Cadoneghe alla data della stipula del patto di collaborazione.

Art. 11

(Responsabilità - assicurazione)

1. Il patto di collaborazione disciplina in modo puntuale i reciproci obblighi concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le responsabilità connesse allo svolgimento dei servizi ed interventi oggetto della collaborazione. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

2. I cittadini singoli che svolgono il servizio di cittadinanza attiva sono tenuti ad assicurarsi a propria cura e spese per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, nei termini da stabilirsi in dettaglio nel patto di collaborazione. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, l'Amministrazione comunale è esonerata da qualunque responsabilità per gli infortuni che i cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

3. Per quanto attiene i patti di collaborazione sottoscritti con associazioni o altre formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari sia per la responsabilità civile verso terzi che contro gli infortuni.

4. In ogni caso i cittadini attivi singoli o le formazioni sociali rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività qualora non siano coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12

(Dispositivi di protezione individuale – prevenzione dei rischi)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa infortunistica che risultino necessari per lo svolgimento delle attività.

2. I dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la gestione condivisa dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati, ed a rispettare le prescrizioni impartite.

5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Art. 13

(Risorse finanziarie a titolo di sostegno per gli interventi di cui all'art. 5)

1. Ai fini della quantificazione della riduzione/esenzione tributaria o del contributo finanziario, nei termini di cui al precedente art. 10, il patto di collaborazione individua il valore massimo del servizio o intervento oggetto della collaborazione, sulla base della valutazione effettuata dagli uffici comunali.

Art. 14**(Autofinanziamento)**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio di cittadinanza attiva, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 15**(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 16**(Norme finali e di rinvio)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il riconoscimento di riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 avranno effetto dal 1° gennaio 2018.
2. Ai fini della concreta applicazione ed operatività del presente Regolamento, è demandata alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge e dello statuto comunale, la definizione di ogni contenuto di dettaglio inerente termini e modalità organizzative del servizio di cittadinanza attiva, nonché la determinazione dei limiti massimi di riduzione/esenzione di singoli tributi e del numero massimo di soggetti impiegati.